# Comune di Santa Severina

(Provincia di Crotone)

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO AVVOCATI E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI ALL'ENTE

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 14-09-2017)

## ART. 1
## Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e gestione di un Albo di Avvocati per il conferimento degli incarichi esterni di rappresentanza legale in un arbitrato, in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei predetti procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento.

Resta ferma la piena applicazione del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 con riferimento alle attività di consulenza legale e affidamento di appalti di servizi legali di cui all'allegato IX del decreto citato.

La Giunta Comunale delibera di promuovere e resistere alle liti su proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa, previo parere dei Responsabili dei servizi competenti.

Il Sindaco quale legale rappresentante dell'ente conferisce incarico di patrocinio legale attraverso la procura alle liti all'Avvocato individuato tra gli iscritti all'Albo osservando i principi di cui all'art. 4 D.lgs 50/16, avendo riguardo ai criteri di selezione di seguito delineati.

Ogni servizio per il tramite del Responsabile investe il Responsabile dell'Area Amministrativa delle problematiche che non possono essere risolte nell'ordinaria attività o compiti che preludono o possono sfociare in contenzioso giudiziale.

Il responsabile dell'Area interessata alla problematica relaziona in modo circostanziato sulla questione, fornendo l'eventuale documentazione utile per valutare la soluzione della stessa, in primis in fase stragiudiziale, ove ne ricorrano i presupposti e in ultimo in sede giudiziale.

## ART. 2
## Requisiti di ordine generale per l'iscrizione nell'Albo

Per conseguire l'iscrizione all'Albo, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

❏ cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

❏ iscrizione ad un Ordine degli Avvocati;

❏ eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

❏ godimento dei diritti civili e politici;

❏ non aver riportato condanne penali e non essere soggetti a procedimenti penali che impediscano rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;

❏ essere in possesso dei requisiti di ordine morale e professionale ex art. 80 D.lgs 50/2016;

❏ non versare in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

❏ avere assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal consiglio nazionale forense;

❏ essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi con la Cassa nazionale forense;

❏ assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;

❏ assenza di conflitto di interessi con il Comune o, comunque, assenza di incarichi professionali di rappresentanza e difesa contro il Comune nel corso degli ultimi tre anni, alla data di presentazione della domanda;

❏ essere titolari di una polizza assicurativa attiva a copertura della responsabilità civile e patrimoniale derivante dall'esercizio della professione.

L'Albo si articolerà in cinque Sezioni distinte per ambito giuridico:
1) Amministrativa
2) Civile
3) Penale
4) Lavoro
5) Tributario

Il legale potrà indicare in quale delle cinque sezioni essere inserito, potendo comunque optare per l'iscrizione in massimo 2 Sezioni.

## ART. 3
## Istanza di iscrizione: durata, termini, modalità di presentazione dell'istanza

La durata dell'iscrizione all'elenco avvocati del Comune è pari a trentasei 36 mesi, decorrenti dalla pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque fino al 31 dicembre dell'anno solare in cui scade il periodo di trentasei 36 mesi. L'Albo, così come istituito all'esito della presente procedura, sarà pubblicato sul sito del Comune e sarà oggetto di aggiornamenti periodici semestrali.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il termine perentorio stabilito dall'Avviso pubblico. Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine perentorio saranno valutate in occasione del primo aggiornamento semestrale dell'elenco in oggetto. Le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite la propria PEC professionale e indirizzate al seguente indirizzo PEC del Comune:
protocollo@pec.comunesantaseverina.gov.it.

La domanda di iscrizione, redatta secondo un modello predisposto dal responsabile del settore e allegato all'avviso pubblico, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) curriculum vitae scientifico- professionale da cui si evinca specializzazione/esperienza specifica nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione; in una apposita sezione del curriculum dovrà essere indicata l'eventuale esperienza maturata in attività di difesa e rappresentanza in giudizio di pubbliche amministrazioni;
b) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
L'elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal responsabile dell'Area Amministrativa e verrà pubblicato sul profilo committente del Comune di Santa Severina, nella sotto- sezione "Bandi gara e contratti" di Amministrazione Trasparente. L'inserimento degli avvocati nell'Albo avverrà nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Possono essere iscritti nell'elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'iscrizione all'Albo da parte di una associazione professionale avviene attraverso l'iscrizione dei singoli avvocati associati che dovranno presentare i requisiti di cui al presente articolo e la documentazione prevista. Nel caso di affidamento di incarico difensivo all'associazione, il Comune indicherà l'avvocato di volta in volta prescelto per l'esecuzione dell'incarico.
Gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti richiesti e dichiarati per l'iscrizione di cui sopra.
L'elenco degli avvocati sarà oggetto di aggiornamenti periodici semestrali, in costanza dei quali saranno inseriti i professionisti che avranno inoltrato apposita richiesta presentata, entro la fine di giugno e dicembre. I soggetti che intendono rinnovare l'iscrizione devono inviare, entro il termine di scadenza della stessa (36 mesi dall'iscrizione nell'Albo), semplice richiesta di mantenimento nell'elenco corredata da espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda.

## ART.4
## Motivi di sospensione e di cancellazione dall'Elenco

**Sospensione dall'Elenco**

Ove il soggetto si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Santa Severina potrà a proprio insindacabile giudizio, sospenderne l'iscrizione all'Albo. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

**Cancellazione dall'elenco**

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti ha luogo nei casi di:

a) Accertata grave inadempienza;
b) Inoltro di specifica richiesta di cancellazione al Comune;
c) Comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge;
d) Costituzione in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse;
e) Perdita dei requisiti per l'iscrizione;
f) Rinuncia senza giustificato motivo, ad un incarico proposto dal Comune;
g) Mancato rinnovo alla scadenza.

La cancellazione viene comunicata all'interessato a mezzo PEC comunale del responsabile di servizio;

## ART.5
## Criteri di selezione per l'affidamento degli incarichi professionali

In relazione alla materia della controversia, gli incarichi sono conferiti dal Responsabile del Servizio Affari Generali, tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai

professionisti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 3, nonché dell'attività prestata in favore di pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi analoghi, a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione della Giunta Comunale che autorizza il Sindaco a promuovere una controversia o a resistere in un giudizio.
Per l'affidamento degli incarichi in questione si opererà nel rispetto dei principi descritti dall'art. 4 del D.Lgs. 50/2016, vale a dire di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
La scelta del professionista cui conferire l'incarico legale sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a) foro di competenza della causa affidata;
b) esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico, come documentata nel curriculum presentato all'atto dell'iscrizione nell'elenco aperto;
c) analogia, consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per ragioni di continuità nella linea di difesa;
d) rotazione degli incarichi.
L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.
L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.

## ART.6
## Compensi professionali

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la difesa dell'ente, l'avvocato interpellato nella redazione dell'ipotesi di parcella dovrà attenersi, quali parametri di riferimento, ai valori previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, ai quali potrà essere applicata a discrezione del professionista una eventuale ulteriore riduzione percentuale.
Per quanto sopra l'onorario costituirà legittimamente oggetto di offerta ai fini della valutazione comparativa della stessa.
In caso di soccombenza parziale, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 15% rispetto al valore stabilito;
In caso di soccombenza totale, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 30% rispetto al valore stabilito;
In caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, la riduzione sarà del 50% rispetto al valore stabilito.
Ove il professionista, nel corso del giudizio, ritenga necessario ulteriore impegno di spesa per l'attività prestata rispetto alla somma impegnata con il conferimento dell'incarico, è tenuto ad avvisare il Comune dell'entità delle somme ritenute necessarie onde permettere la predisposizione degli atti di impegno successivo, motivando le ragioni della richiesta e soprattutto documentando le maggiori spese sostenute.
Il saldo sarà liquidato a definizione del giudizio e a seguito di trasmissione della sentenza o provvedimento reso dall'autorità giudiziaria adita, previa presentazione della fattura elettronica dell'importo corrispondente al medesimo saldo, decurtato dell'anticipo del quale si è beneficiato.
Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà altresì rilasciare apposita relazione, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale;
Resta inteso che è sempre possibile concordare con il professionista un compenso inferiore a quanto sopra indicato.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

**ART.7**
**Affidamento degli incarichi**

Il conferimento dell'incarico avviene in forma scritta prima della costituzione in giudizio.
Prima del conferimento dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e indica eventualmente gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e la scadenza.
Il Comune, di norma, non conferisce incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. Ricorrendo tali casi l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato.

**ART.8**
**Elementi essenziali dell'atto di conferimento di incarico professionale**

I rapporti giuridici e finanziari sono regolati, in disparte il conferimento della procura alle liti, da un disciplinare che contiene le seguenti indicazioni:

- valore della causa;
- compenso da riconoscere al professionista, che non potrà superare l'importo determinato in base al precedente articolo 5;
- obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
- obblighi di comunicazione assunti dal professionista;
- obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

**ART. 9**
**Norme di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente documento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.

**ART. 10**
**Situazioni di incompatibilità o di contrasto con gli interessi dell'ente**

L'iscrizione nell'Albo comunale è riservata esclusivamente agli avvocati iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine.

Costituisce elemento di incompatibilità essere parte, patrocinare o curare interessi in cause o contenziosi nei confronti dei quali l'Amministrazione sta resistendo o promuovendo una lite.
Ove il professionista versi in situazioni di incompatibilità o contrastanti con il presente regolamento l'Ente procederà alla revoca dell'incarico. La situazione di incompatibilità deve riguardare il procedimento affidato oppure il patrocinio di interessi afferenti alla parte in causa con la pubblica amministrazione locale.

**ART. 11**
**Prestazione Professionale**

Il legale si impegna ad aggiornare costantemente il Comune di Santa Severina, in persona del Responsabile del Servizio Affari Generali, circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.
Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.
La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile secondo le disposizioni vigenti in materia.
I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Santa Severina, nel rispetto dei vincoli del mandato *ad litem*, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

a) Il professionista deve partecipare a tutte le udienze e in caso di giudizi aventi lo stesso oggetto/soggetto qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
b) Il professionista può essere sostituito in udienza solo da colleghi appartenenti allo stesso studio legale e/o associati, con l'obbligo in tal caso, di dare comunicazione delle generalità del medesimo;
c) Il professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
d) Il professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;
e) Il professionista deve, anche successivamente al conferimento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta;
f) Il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenzano le attività processuali stesse;
g) In caso di sentenza sfavorevole al Comune di Santa Severina, il professionista deve darne immediata comunicazione al Comune, unitamente ad una relazione che indichi la sussistenza o meno di validi motivi di impugnazione nonché sull'economicità dell'eventuale ulteriore grado di giudizio;

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento e con quelle che regolano l'attività forense sanno luogo alla revoca dell'incarico legale.

**ART. 12**
**Affidamento di incarichi di carattere eccezionale**

Il Comune potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all'art. 1 ad Avvocati non iscritti all'elenco in questione nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendono

opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell'Ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso.

**ART. 13**
**Transazione delle controversie**

Il Servizio Affari Generali su parere scritto del legale incaricato, per le cause pendenti valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il servizio stesso a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'*an debeatur* e del *quantum debeatur* al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare un aggravio di spese a carico dell'Ente.

**ART. 14**
**Esecuzione delle sentenze**

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa o definizione transattiva di cui all'art. 9 ove ne ricorrano i presupposti. Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà ai sensi dell'art. 194 del D.lgs 267/00 al riconoscimento del debito fuori bilancio durante l'esercizio finanziario, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno del Comune con ulteriore aggravio di spese.

**ART. 15**
**Riservatezza e trattamento dei dati personali**

I professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal Codice di Deontologia forense e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs 196/03 e s.m.i. nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamento dei dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del 6 novembre 2008 (GU 24 novembre 2008 n. 275).
I professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per le finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs 196/03 e s.m.i.

Appendice - ARTICOLAZIONE IN SEZIONI DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI

A – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE
A.1 Diritti reali e contratti
A.2 Recupero crediti e procedure esecutive
A.3 Altro

B – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
B.1 Edilizia, Urbanistica, Commercio
B.2 Appalti e contratti pubblici
B.3 Altro

C – CONTROVERSIE SU QUESTIONI TRIBUTARIE (si richiede la documentata esperienza in controversie relative a tributi locali)

D – CONTROVERSIE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO (si richiede la documentata esperienza in controversie afferenti rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione)

E – DIRITTO PENALE (costituzione di parte civile)